



COMUNE DI ARRE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2016
Aggiornato con deliberazione n. 25 del 20/10/2016

INDICE

	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
	CAPO I
pag. 5	Art. 1 - Oggetto
pag. 5	Art. 2 - Definizioni
pag. 5	Art. 3 - Competenze
pag. 6	Art. 4 - Responsabilità
pag. 6	Art. 5 - Servizi gratuiti
pag. 6	Art. 6 - Servizi a pagamento
pag. 7	Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico
pag. 7	CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
pag. 7	Art. 8 - Dichiarazione di morte
pag. 7	Art. 9 - Atto di morte
pag. 7	Art. 10 - Denuncia della causa di morte
pag. 8	Art. 11 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato
pag. 8	Art. 12 - Medico necroscopo
pag. 8	Art. 13 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali
pag. 9	Art. 14 - Autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione
pag. 9	Art. 15 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi
pag. 9	Art. 16 - Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili
pag. 9	CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE. DELE SALME
pag. 10	Art. 17 Periodo di osservazione
pag. 10	Art. 18 - Morte improvvisa o apparente
pag. 10	Art. 19 - Riduzione del periodo di osservazione
pag. 10	Art. 20 - Condizioni per l'osservazione
pag. 10	Art. 21 - Deposito di osservazione o camera mortuaria
pag. 11	CAPO IV - FERETRI E FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA
pag. 11	Art. 22 - Deposizione del cadavere nel feretro
pag. 11	Art. 23 - Tipi di feretri
pag. 12	Art. 24 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri
pag. 12	Art. 25 - Fornitura gratuita del servizio funebre
pag. 13	Art. 26 - Piastrina di riconoscimento
pag. 13	CAPO V - TRASPORTO DELLE SALME
pag. 13	Art. 27 - Definizione di trasporto funebre
pag. 13	Art. 28 - Definizione di attività funebre
pag. 13	Art. 29 - Servizi e trattamenti funebri
pag. 14	Art. 30 - Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre
pag. 14	Art. 31 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre
pag. 15	Art. 32 Autorizzazione al trasporto
pag. 15	Art. 33 - Trasporto in caso di cremazione
pag. 15	Art. 34 - Trasporto di cassette di resti ossei
pag. 16	Art. 35 - Trasporto di urne cinerarie
pag. 16	Art. 36 Caratteristiche dei mezzi di trasporto
pag. 16	Art. 37 - Locali di custodia dei mezzi di trasporto
pag. 17	Art. 38 - Controlli igienico-sanitari

pag. 17	Art. 39 - Trasporti funebri istituzionali
pag. 17	Art. 40 - Trasporti funebri a pagamento
pag. 17	Art. 41 - Riti religiosi
pag. 17	Art. 42 - Trasferimento di salme senza funerale
pag. 18	Art. 43 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività
pag. 18	Art. 44 - Trasporti all'estero o dall'estero
pag. 19	Art. 45 - Trasporti da altro Comune
pag. 19	Art. 46 - Inadempimenti
pag. 20	TITOLO II - CIMITERO
pag. 20	CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
pag. 20	Art. 47 - Cimitero
pag. 20	Art. 48 - Individuazione delle aree del cimitero
pag. 20	Art. 49 - Sepolture private fuori dal Cimitero
pag. 20	Art. 50 - Disposizioni generali – Vigilanza
pag. 21	Art. 51 - Ricezione nel cimitero
pag. 21	Art. 52 - Ampliamento del Cimitero - Disposizioni generali
pag. 21	Art. 53 - Zone di rispetto
pag. 22	Art. 54 - Piano regolatore cimiteriale
pag. 22	CAPO II - SERVIZI E IMPIANTI CIMITERIALI
pag. 22	Art. 55 - Camera mortuaria
pag. 22	Art. 56 - Ossario e cinerario comune
pag. 23	CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE
pag. 23	Art. 57 - Disposizioni generali
pag. 23	Art. 58 - Inumazione
pag. 24	Art. 59 - Cippo
pag. 24	Art. 60 - Tumulazione
pag. 25	CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
pag. 25	Art. 61 - Disposizioni generali
pag. 25	Art. 62 - Esumazioni ordinarie
pag. 25	Art. 63 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
pag. 26	Art. 64 - Esumazioni straordinarie
pag. 26	Art. 65 - Estumulazioni
pag. 27	Art. 66 - Resti ossei
pag. 27	Art. 67 - Oggetti da recuperare
pag. 27	Art. 68 - Disponibilità dei materiali
pag. 28	TITOLO III - CREMAZIONE
pag. 28	CAPO I - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
pag. 28	Art. 69 - Autorizzazione alla cremazione
pag. 29	Art. 70 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa
pag. 29	Art. 71 - Identità delle ceneri
pag. 29	Art. 72 - Urne cinerarie e colombari
pag. 30	Art. 73 - Modalità di conservazione delle ceneri
pag. 30	Art. 74 - Dispersione delle ceneri
pag. 30	Art. 75 - Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri
pag. 30	Art. 76 - Affidamento delle ceneri
pag. 31	Art. 77 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni

pag. 31	TITOLO IV - CONCESSIONI
pag. 31	CAPO I - TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO
pag. 31	Art. 78 - Sepolture private – Tombe di famiglia
pag. 32	Art. 79 - Loculi cimiteriali
pag. 33	Art. 80 - Durata delle concessioni
pag. 33	Art. 81 - Modalità di concessione
pag. 34	Art. 82 - Manutenzione
pag. 34	Art. 83 - Subentri
pag. 35	Art. 84 - Retrocessione di concessione cimiteriale individuale
pag. 35	Art. 85 - Retrocessione, anche parziale, di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate
pag. 36	Art. 86 - Revoca
pag. 36	Art. 87 - Revoca concessioni a carattere perpetuo
pag. 36	Art. 88 - Decadenza
pag. 37	Art. 89 - Estinzione
pag. 37	TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO
pag. 37	CAPO I
pag. 37	Art. 90 - Accesso al cimitero
pag. 37	Art. 91 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
pag. 38	Art. 92 - Responsabilità
pag. 38	Art. 93 - Recinzione aree, materiali di scavo, consumi
pag. 38	Art. 94 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali
pag. 38	Art. 95 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione del Defunti
pag. 39	Art. 96 - Vigilanza
pag. 39	CAPO II - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE
pag. 39	Art. 97 - Illuminazione votiva
pag. 39	TITOLO VI - POLIZIA DEL CIMITERO
pag. 39	Art. 98 - Orario
pag. 39	Art. 99 - Disciplina dell'ingresso
pag. 39	Art. 100 - Servizio di custodia
pag. 39	Art. 101 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi
pag. 40	Art. 102 - Divieti speciali
pag. 41	Art. 103 - Riti funebri
pag. 41	Art. 104 - Fiori e piante ornamentali
pag. 41	Art. 105 - Registro delle sepolture
pag. 42	Art. 106 - Scadenario delle concessioni
pag. 42	TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
pag. 42	CAPO I
pag. 42	Art. 107 - Vigilanza - Sanzioni
pag. 42	Art. 108 - Rinvio dinamico
pag. 43	Art. 109 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
pag. 43	Art. 110 - Norma finale e di rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, manutenzione e ampliamento del Cimitero comunale, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Il presente regolamento è formulato in attuazione delle disposizioni contenute:

- nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- nella Legge del 30 Marzo 2001, n. 130: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- nel D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254;
- nella Legge Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 18: *Norme in materia funeraria*.

Art. 2 - Definizioni

1. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

- a) *feretro*: insieme della bara (cassa solo lignea o doppia cassa di legno e metallica, a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre) e della salma ivi contenuta. Il coperchio viene chiuso e sigillato quando sia completamente decorso il periodo di osservazione e comunque sia stato fugato il dubbio di morte apparente attraverso la visita necroscopica.
- b) *inumazione*: sepoltura della salma nella nuda terra, in campo comune o in concessione.
- c) *tumulazione*: sepoltura della salma in loculo o tomba.
- d) *traslazione*: trasferimento di un feretro da un loculo a altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro Comune.
- e) *esumazione*: disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
- f) *estumulazione*: disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
- g) *celletta ossario*: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
- h) *ossario comune*: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
- i) *nicchia cineraria*: manufatto, delle dimensioni minime di m 0,35 x 0,35 x 0,50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni.

Art. 3 - Competenze

1. Gli Uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato

dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

3. Delle competenze affidate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell'ASL è incaricato un Dirigente o altro personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.

Art. 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme dal consentito di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno del Cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero.

Art. 5 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti tutti quei servizi di interesse pubblico che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria, la cui gratuità deriva da disposizioni di legge e cioè:

- a) il servizio di osservazione delle salme;
- b) il recupero e il relativo trasporto delle salme di persone decedute in seguito a qualsiasi evento sulla pubblica via o in luogo pubblico nel territorio comunale oppure non identificate, individuate dal successivo articolo 21;
- c) la deposizione delle ossa e la dispersione delle ceneri nell'ossario comune;
- e) la fornitura del feretro, le spese per il trasporto funebre e la sepoltura (inumazione in campo comune o cremazione), limitatamente alle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa oppure per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone od Enti e Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 25.

2. Tali servizi dovranno essere erogati gratuitamente ai cittadini deceduti sul territorio comunale.

Art. 6 - Servizi a pagamento

1. Tutti quei servizi che non rientrano nell'elenco disposto dall'articolo 5 del presente Regolamento sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti.

2. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Sono inoltre tenuti nel cimitero, ben visibili al pubblico:
l'orario di apertura e chiusura
l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria
l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno
ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 8 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. Nel caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo il direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 9 - Atto di morte

1. L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, a sensi degli artt. 11 e 73 del D.P.R. n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile provvederà, se del caso, agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 10 - Denuncia della causa di morte

1. A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 1265/1934, i medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al successivo art. 12.
4. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
6. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
7. L'Azienda Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 11 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all' autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona, ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000.

Art. 12 - Medico necroscopo

1. L'Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo, che rilascerà certificato scritto della visita, da allegarsi al registro degli atti di morte.
2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da medici nominati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da esso delegato.
4. I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 361 e 365 del codice penale.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 17, 18 e 19 del presente Regolamento e comunque non dopo le 30 ore dal decesso.

Art. 13 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

1. Chi scopre o viene a conoscenza del rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 14 - Autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione.

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del D.P.R. 285/1990.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata, ai sensi dell'art. 46 della L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso.
3. L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione deve contenere, o recare in allegato, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio Competente o altro dipendente delegato.

Art. 15 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. I permessi di trasporto e di seppellimento per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 16 - Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.

1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 del D.P.R. 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall'amputazione.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME

Art. 17 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso.
2. Sono fatti salvi i casi di decapitazione o maciullamento e quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve

avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 91/1999 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti e di tessuti".

Art. 18 - Morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dal precedente art. 17, comma 2.

Art. 19 - Riduzione del periodo di osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 20 - Condizioni per l'osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative.

Art. 21 - Deposito di osservazione o camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione o camera mortuaria in locali idonei nell'ambito del cimitero, per il periodo prescritto, delle salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso o antigienico mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria è autorizzata dal Responsabile del Servizio Competente o altro dipendente delegato, oppure è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee e il deposito di attrezzi. Gli arredi devono essere confacenti alla dignità del luogo.

4. Le salme di persone morte per malattie infettivo-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e, qualora si creino condizioni di compresenza delle salme, l'accesso alle persone non autorizzate è vietato in questo locale.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 185/1964.

6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, esercitata con apposite strumentazioni o mediante presenza di personale, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV FERETRI E FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA

Art. 22 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 23.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente nel lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto, come previsto dalla Circolare n. 10 del Ministero della Salute in data 31/7/1998.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute e indicata sul certificato di morte, le imprese funebri dovranno procedere al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il cadavere, quindi, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Salute n. 24 del 24 giugno 1993. L'inclusione della malattia infettivo-diffusiva nell'elenco citato dal presente articolo dovrà essere verificata dalle imprese funebri presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23 - Tipi di feretri

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. In caso di salma di persona deceduta per malattie infettive comprese nelle classi I, II e III del Decreto del Ministero della Salute 15 dicembre 1990, destinata all'inumazione in ambito intracomunale, deve sempre essere utilizzato il cofano "Barriera" oppure il cofano in "cellulosa con bordo di legno" approvati dal Ministero della Salute, in sostituzione della cassa di zinco, rispettivamente con D.M. 01/02/1997, 01/02/2002 e 14/04/2007. Se il trasporto è extracomunale rimane obbligatorio l'uso della cassa di zinco a rivestimento del feretro in materiale biodegradabile.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
6. È consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 24 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri

1. Nel disporre della salma, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, qualora espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine:
 - coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art. 79 del D.P.R. 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993), convivente more uxorio;
 - figli e genitori,
 - gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale,
 - gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.
3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.
4. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.
7. Relativamente alla tumulazione di religiose/i nei loculi posti a lato destro e sinistro dell'altare cimiteriale di cui all'art. 48, la richiesta di concessione viene presentata dal parroco o dal responsabile dell'unità pastorale

Art. 25 - Fornitura gratuita del servizio funebre

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 109/1998 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. I relativi costi sono interamente a carico del Comune.

Art. 26 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del luogo e della data del rinvenimento e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V

TRASPORTO DELLE SALME

Art. 27 - Definizione di *trasporto funebre*

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme.
2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
3. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi il prelievo della salma e la movimentazione del feretro eseguiti da personale qualificato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori fino alla consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Art. 28 - Definizione di *attività funebre*

1. Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti, in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931;
 - fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - trasporto di cadavere.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D.Lgs. 267/2000.

Art. 29 - Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri, che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale, devono rispondere a requisiti di decoro e salvaguardare le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 28, comma 1 del presente regolamento, comporta le seguenti attività:
 - trasporto della salma per effettuare il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari o del medico necroscopo, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
 - assistenza alla composizione della salma;
 - fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel Cimitero cittadino;

- noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, tavolino porta-firme, etc. ove necessario.

3. L'impresa, nello svolgimento dell'attività funebre, assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- arredo camera mortuaria, ove non vietato;
- vestizione e toeletta funebre e altre attività di tanatocosmesi consentite dalla legge;
- fornitura composizioni floreali;
- comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- lavorazione di lapidi;
- altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore. L'Impresa rende al mandante conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art. 30 - Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente regolamento.

2. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle Imprese in possesso dei requisiti di legge.

3. L'Impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

4. Chiunque effettui il trasporto delle salme deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del Codice Penale, come modificato dalla L. 86/1990.

5. Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

6. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto delle salme nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e, conseguentemente, propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 31 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo al Cimitero, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.

2. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della città, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

3. I cortei funebri debbono, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa o altro luogo di culto e da questi al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
4. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 32 - Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al custode del cimitero.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti.
3. Nel caso di trasporto fuori dal Comune, l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.
4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
5. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.
6. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.

Art. 33 - Trasporto in caso di cremazione

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento del Responsabile del Servizio competente, o altro dipendente delegato.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34 - Trasporto di cassette di resti ossei

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio l'utilizzo di auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto delle salme.
2. Può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente o altro dipendente delegato, a condizione di utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
5. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 35 - Trasporto di urne cinerarie

1. La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.
2. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto crematorio e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri che può essere svolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Art. 36 - Caratteristiche dei mezzi di trasporto

1. Le autofunebri utilizzate per il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada e riconosciute idonee dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. Le autofunebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e a quanto stabilito dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche e integrazioni. Verranno poste in servizio a seguito di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal titolare della ditta e attestante la conformità alle norme di cui sopra, anche in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle Aziende Sanitarie Locali competenti e dei previsti controlli annuali. In caso di impresa che svolga attività fuori regione, su richiesta della stessa, la predetta certificazione di idoneità da parte delle Aziende Sanitarie Locali può essere mantenuta.

Art. 37 - Locali di custodia dei mezzi di trasporto

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle autofunebri stesse.
3. I locali adibiti a rimessa di autofunebri verranno utilizzati osservando le eventuali disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.

Art. 38 - Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio esclusivamente quando si tratti di trasporti fuori Regione, come disposto dalla L.R. Veneto n. 18/2010, oppure in caso di trasporti internazionali.
2. L'Azienda Sanitaria Locale esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

Art. 39 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
 - salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.
4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari: in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 40 – Trasporto funebri a pagamento

1. Tutti gli altri trasporti funebri, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, possono essere soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per l'attività istruttoria inerente il rilascio della relativa autorizzazione.
2. Analogamente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, potrà essere riscosso il diritto per il trasporto delle salme al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti.

Art. 41 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 42 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio etc., e i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 43 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 21 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
6. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Art. 44 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio Competente o da altro dipendente delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i..
4. Per l'introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:
 - certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
 - altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
5. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o via fax la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma è diretta.
6. Il Responsabile del Servizio Competente, o altro dipendente delegato, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 informandone la

stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

7. Per l'estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:

- nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

8. Il Responsabile del Servizio Competente, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Art. 45 - Trasporti da altro Comune

1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'addetto del cimitero l'autorizzazione alla sepoltura con le modalità di registrazione di cui all'art. 109 del presente regolamento.

2. I feretri provenienti da altro Comune (o dall'estero) devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Arre, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

3. In caso di richiesta dei familiari, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, dove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Art. 46 - Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesto, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.

2. Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale, verrà inoltrata segnalazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47 - Cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934 e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale.

Art. 48 - Individuazione delle aree del cimitero

1. Il Cimitero comunale comprende:

- campi per sepolture ad inumazione a tempo determinato;
- loculi individuali in concessione a tempo determinato;
- celle ossario individuali in concessione a tempo determinato;
- nicchie cinerarie individuali in concessione a tempo determinato;
- aree per cappelle private e tombe di famiglia in concessione a tempo determinato;

n. 16 loculi posti a lato destro e sinistro dell'altare cimiteriale destinati alla tumulazione di religiose/i nate/i ad Arre o che hanno operato ad Arre per almeno 5 anni
ossario comune

Art. 49 - Sepolture private fuori dal Cimitero

1. Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori del cimitero, trovano applicazione, come recepito dalla L.R. Veneto n. 18 del 04/03/2010, gli artt. 338 e 340 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e il Capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 50 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero vengono esercitati dal Sindaco tramite i Servizi comunali, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 di questo regolamento.
3. La manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, spettano al Comune.
4. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a personale esterno espressamente incaricato e devono essere registrate in conformità degli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 51 - Ricezione nel Cimitero

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o che l'hanno avuta, per almeno 10 anni;
 - b) le salme delle persone, anche non residenti, aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero;
 - c) i nati morti e i prodotti abortivi di cui all'art. 15 del presente regolamento;
 - d) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - e) le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal territorio comunale;
 - f) le salme, i resti mortali, le ceneri di cittadini che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, espresso con provvedimento del Sindaco, abbiano acquisito il diritto per essere

stati benefattori del Comune o per aver dato lustro alla città con scritti, opere, azioni o benemerienze, in particolare nel campo sociale, politico, culturale, economico o sportivo.

2. Le salme, i resti mortali e le ceneri di cui alla lettera f sono comunque ricevuti, fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 52 - Ampliamento del Cimitero – Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie di durata almeno decennale.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10 di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quello esistente, devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto D.P.R. 285/1990, nonché agli artt. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

4. Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni, sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 53 - Zone di rispetto

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con RD 1265/1934 e successive modificazioni e integrazioni.

2. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

3. Nell'ampliamento del cimitero esistente l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.

Art. 54 - Piano regolatore cimiteriale

1. Per la redazione del piano regolatore cimiteriale, per l'ampliamento del cimitero e per la riduzione della fascia di rispetto, si procede a norma degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Lo schema del piano è predisposto e formalizzato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere preventivo dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. Nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) si terrà conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- campi per sepolture ad inumazione
 - campi per la costruzione di cappelle private e tombe di famiglia;
 - tumulazioni individuali in loculi;
 - tumulazioni individuali nelle celle ossario;
 - tumulazioni individuali nelle nicchie cinerarie;
 - ossario comune con funzioni anche di cinerario comune;
6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria allegata al Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare, con le stesse procedure adottate nel primo impianto, il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPO II SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 55 - Camera mortuaria

1. Il cimitero ha una camera mortuaria destinata all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e come deposito di osservazione quando necessario.
2. È consentita la sosta anche dei feretri e dei resti mortali derivanti da esumazioni od estumulazioni destinati alla cremazione.

Art. 56 - Ossario e cinerario comune

1. Nel cimitero è istituito un ossario consistente in un manufatto destinato alla raccolta e alla conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni e per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.
2. La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nello stesso manufatto adibito a ossario sono anche essere raccolte e conservate, a tempo indeterminato e in forma promiscua, le ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) della L.R. Veneto n. 18/2010.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 57 - Disposizioni generali

1. Le sepolture possono essere per inumazione, allorquando il feretro viene collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione, oppure per tumulazione, allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista nell'atto di concessione.
2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, raccolte in urne o cassette metalliche.
3. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
4. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 58 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
2. Ciascuna fossa deve essere scavata a m. 2 di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
3. Le fosse per inumazione delle salme di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
4. Le fosse per le salme di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
5. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato al precedente punto 2.
6. Sulle sepolture tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le sepolture vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
7. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
8. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
9. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in cm. 20 e assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ad una

distanza di cm. 40 l'una dall'altra e le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 59 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di croci e monumentini o lapidi copri tomba in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni stabilite dall'Ufficio Tecnico.

4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno di nascita e morte ed, eventualmente, del nome di chi fa apporre il ricordo.

5. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copri tomba sono a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune è autorizzato a provvedere con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Trascorso il normale periodo di 10 anni per le fosse comuni o il periodo della concessione in caso di aree per inumazione concesse a tempo determinato, i monumentini o le lapidi copri tomba restano di proprietà del Comune.

Art. 60 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per il periodo di tempo indicato nell'atto di concessione, le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VI del presente Regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- loculi a chiusura sul lato minore (testata): lunghezza cm 80, altezza cm. 65;

- loculi a chiusura sul lato maggiore (fianco): lunghezza cm. 225, altezza: cm. 80, larghezza: cm. 95, altezza cm. 65.

4. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Nelle sepolture a tumulazione, ove già presente il feretro, possono essere inserite, su richiesta degli interessati, anche cassetine, resti o urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni del tumulo, e previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale nel caso di loculi comunali.

7. E' vietato il trasferimento di salme da loculo a loculo all'interno dello stesso cimitero.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 61 - Disposizioni generali

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, le salme vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture oppure per essere cremati.

Art. 62 - Esumazioni ordinarie

1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente con proprio provvedimento, relativo anche a più campi o a più annate.
4. È compito dell'operatore addetto al cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 63 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al Responsabile del Servizio Competente autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendo conto del punto 12 della circolare del Ministero della Salute n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio Competente curerà la stesura di elenchi, anche in forma di tabulati, distinti per campi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere agli ingressi del cimitero con congruo anticipo. La comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate e in ogni altro luogo ritenuto opportuno. Per il contatto coi familiari il Comune, ove possibile, attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990.

Art. 64 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su autorizzazione del Responsabile del Servizio Competente, previa richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni straordinarie saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.
4. Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL utilizzando la semplice via epistolare o il fax. L'ASL provvederà al

controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l' esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Art. 65 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :
 - prima della scadenza del termine della concessione a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura o avvio alla cremazione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie, a richiesta dei familiari interessati sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Competente, nel rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti..
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione.
6. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 76, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 32 del presente Regolamento.
8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono depositi nell' ossario comune.
9. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio Competente con proprio provvedimento. Per la raccolta dei resti non occorre il parere sanitario.

Art. 66 - Resti ossei

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o cella ossario.

Art. 67 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del Servizio competente al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.
2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni vengono consegnati al Responsabile del Servizio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Per quanto riguarda le alienazioni suddette, si attiverà apposita gara ad evidenza pubblica.

4. I rifiuti cimiteriali conseguenti le esumazioni e le estumulazioni verranno smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 68 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano nella disponibilità del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o altro ritenuto idoneo.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Ufficio competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, anche in linea collaterale, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. In ogni caso, i materiali e gli oggetti di cui ai commi precedenti non possono venire asportati dal Cimitero da parte di familiari o da persone da questi incaricate.

6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, dietro specifica richiesta da inoltrare al Responsabile dell'Ufficio competente, restituiti alla famiglia.

7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO III CREMAZIONE

CAPO I CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 69 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Competente del Comune di decesso, o da un suo delegato, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria

b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 71, 72, 73 e 74 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Gli aventi titolo possono manifestare la volontà di procedere alla cremazione del loro congiunto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, come disposto dal citato art. 38 del D.P.R. 445.

2. Ai fini dell' affidamento o della dispersione delle ceneri di coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione delle salme dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall' associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

3. Quanto previsto al comma 1 lett. a) e b) e al comma 2 del presente articolo non si applica nei casi in cui i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1. lett. a).

7. In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

8. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 70- Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Si definisce resto mortale:

- a) il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere, ovvero
- b) gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 20 anni).

2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

3. Per la cremazione di resti mortali:

a) l'autorizzazione viene concessa dal Responsabile del Servizio Competente del Comune di Arre o suo delegato quando, al momento della richiesta, i resti mortali siano collocati nel cimitero del Comune;

b) non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Può essere autorizzata, da parte del Responsabile del Servizio Competente o suo delegato, la cremazione dei resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulati alla scadenza della concessione, previo assenso dei familiari, oppure si può disporre d'ufficio se si tratta di salme di persone decedute dopo il 27 ottobre 1990.

5. In caso di irreperibilità dei familiari si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e in prossimità delle inumazioni o delle tumulazioni interessate.

Art. 71 - Identità delle ceneri

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 72 - Urne cinerarie e colombari

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, avente le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 40 e altezza cm. 40, costituite di materiale resistente, con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature, con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari posti in sepolture private.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, o sia stata espressa volontà per la dispersione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

6. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, che risultasse deteriorata, si dovrà disporre che venga rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 73 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere tumulata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia individuale, oppure in loculo o in sepoltura di famiglia, in presenza di un feretro;

2. L'urna cineraria può essere:

a) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 76 del presente Regolamento.

Art. 74 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri avviene nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che è costituito dallo stesso manufatto adibito ad ossario comune;

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione delle salme degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, salvo giustificati motivi.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data, luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.
7. È vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cimiteri comuni previsti nel Cimitero.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'art. 50 della L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 75 - Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 71, 72, 73 e 74 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cimitero comune all'interno del cimitero.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 76 - Affidamento delle ceneri

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 49 della L.R. Veneto n. 18/2010, deve essere consegnata sigillata da chi ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario deve custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e comunicarne l'eventuale trasferimento in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
4. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
5. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
6. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
7. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
8. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
9. In caso di rinuncia l'affidatario o i suoi eredi sono tenuti a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nel registro di cui all' art. 81 del presente Regolamento.
10. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale che provvederà come sopra.

Art. 77 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni

1. Le autorizzazioni all' affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere annotate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile.
2. Copia delle autorizzazioni deve essere trasmessa all'addetto del cimitero che provvederà ad annotarla sul registro cimiteriale e disporrà per la realizzazione dell'iscrizione nel luogo della memoria di cui al precedente art. 80.

TITOLO IV - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 78- Sepolture private – Tombe di famiglia

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 54 e nei limiti della disponibilità esistente, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di tombe di famiglia:
 - a) a una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) a una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
3. Nel primo caso il diritto di uso del sepolcro spetta esclusivamente ai richiedenti e si trasmette in via ereditaria; nel secondo caso spetta ai componenti della famiglia e, solo se si verifica l'estinzione della famiglia stessa, il diritto di sepoltura viene trasmesso in via ereditaria.
4. Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale
5. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. Ad opera finita e prima dell'uso, le tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
7. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo sono compresi il coniuge o il convivente more uxorio, i parenti in linea retta e i loro coniugi e in linea collaterale fino al 6° grado e gli affini fino al 4° grado.
8. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, nonché per i loro coniugi, il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
9. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare o congiuntamente dai contitolari della concessione con apposita dichiarazione da essi sottoscritta e autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, da presentare al Responsabile del Servizio Competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il relativo nullaosta.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile, se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
12. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle

opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate ed impiegate per esigenze del cimitero.

Art. 79 - Loculi cimiteriali

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali in loculi, celle ossario, nicchie cinerarie, etc.)
- b) sepolture in tombe di famiglia.

2. Compatibilmente con le dimensioni, nei loculi, negli ossari e nelle nicchie cinerarie possono essere tumulati, a richiesta degli interessati, anche cassetine per resti mortali o urne cinerarie, previo pagamento della relativa tariffa.

3. Ogni loculo avrà uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, risponderà ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo le proprietà.

6. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquami.

7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

8. Il diritto di concessione del loculo decorre dalla data di stipula del contratto di concessione, o della data di tumulazione se antecedente, e non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. La concessione viene rilasciata in presenza di una salma da tumulare; in via eccezionale può essere rilasciata, anche in assenza di una salma da tumulare, solo a favore del coniuge superstite o del convivente more uxorio, di età non inferiore ai 75 anni.

9. Alla scadenza del termine di concessione di cui all'art. 80, il Comune rientra in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o inumandoli nel campo comune per completare il processo di scheletrizzazione; alla scadenza di tale termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare o meno la concessione del medesimo loculo, in relazione al numero dei loculi ancora disponibili nel cimitero ed alle esigenze di procedere alle estumulazioni ordinarie, al fine di rendere disponibili nuovi loculi.

10. I resti mortali, dopo il periodo di tumulazione o inumazione previsto dalla Legge o dal Regolamento, potranno essere collocati anche in cellette ossario individuali, su richiesta dei familiari, e con la durata e modalità di concessione previste negli articoli seguenti.

11. I loculi abbandonati prima della scadenza della concessione rientrano nella piena disponibilità del Comune, senza diritto di rimborso alcuno a favore del concessionario.

12. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Art. 80 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di loculi, ossari individuali, nicchie cinerarie, tombe di famiglia ed aree destinate alle sepolture per famiglie sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata è fissata in:

- **99 anni**, per le tombe di famiglia e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
- **30 anni**, per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
- **30 anni**, per i loculi individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma quarto:

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della stipulazione del relativo contratto o della tumulazione, se antecedente.

3 bis. Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di tumulazione posteriore alla stipula del contratto, la decorrenza è da intendersi riferita in ogni caso alla data di stipulazione del contratto.

4. Le sepolture individuali per tumulazione possono essere rinnovate a discrezione dell'amministrazione, per una durata paria a 15 anni, decorrenti dalla data di scadenza della concessione.

Art. 81 - Modalità di concessione

1. La concessione da parte del Comune di tombe di famiglia, aree destinate per le sepolture per famiglie, ossari, nicchie cinerarie e loculi individuali configura una concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale (art. 824, comma 2 del codice civile). Essa si perfeziona con un apposita concessione/contratto contenente l'indicazione dell'oggetto, della durata, delle condizioni e delle norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso da parte del concessionario.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle relative tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

3. La concessione del loculo avviene esclusivamente in presenza di una salma da tumulare, **salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis**, osservando come criterio di priorità la data di presentazione delle domande di concessione e nel rispetto delle norme sotto indicate:

- assegnando il primo loculo disponibile in base alla numerazione, in ordine crescente di blocco/settore e loculo;
- in caso di concessione a favore del coniuge superstite, di età non inferiore a 75 anni, assegnando il loculo immediatamente successivo in ordine numerico;

3 bis. La concessione può essere rilasciata eccezionalmente in assenza di una salma da tumulare solo qualora il richiedente intenda stipulare il contratto per sé medesimo ed abbia un'età non inferiore a 80 anni. Sono, in ogni caso, fatte salve le concessioni a favore del coniuge superstite stipulate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

5. Il Responsabile del Servizio competente rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali e stipula il relativo contratto, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

6. Il Responsabile del servizio competente provvede, altresì, all'emanazione degli atti di revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni suddette.

Art. 82 – Manutenzione

1. La manutenzione delle tombe di famiglia realizzate dai concessionari o dal Comune è a carico dei concessionari medesimi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Per le sepolture in loculi, ossari, nicchie cinerarie il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia.

Art. 83 – Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 79 del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in loro favore e designandone uno quale rappresentante nei confronti del Comune. In difetto, il Responsabile del Servizio Competente provvede d'ufficio individuandolo secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
2. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 78, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 84 - Retrocessione di concessione cimiteriale individuale

Nei casi di rinuncia per trasferimento del feretro o dei resti in altra sede prima della scadenza del periodo di concessione, il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria ritornano di diritto in piena proprietà del Comune, con facoltà di concederli in uso ad altri, a norma dei precedenti articoli, e riconoscendo al concessionario che ne fa esplicita richiesta, un rimborso in proporzione al periodo di utilizzo nelle seguenti misure percentuali:

- fino ad un anno: rimborso dell'80% della tariffa pagata;
- tra un anno e cinque anni: rimborso del 70% della tariffa pagata;
- tra cinque e dieci: rimborso del 50% della tariffa pagata;
- tra dieci e quindici: rimborso del 30% della tariffa pagata;
- oltre 15 anni: nessun rimborso.

Art. 85 - Retrocessione, anche parziale, di tombe di famiglia o di aree, per tombe di famiglia, concesse ma non ancora utilizzate

1. Con istanza indirizzata al Responsabile del Servizio Competente uno o più concessionari di tombe di famiglia, o di aree, per tombe di famiglia, possono dichiarare la loro rinuncia personale, oppure per sé e per i propri futuri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento a favore dei concessionari residuali, mentre non è consentita la cessione a terzi del proprio diritto di sepoltura.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Stato Civile.
3. La retrocessione di interi sepolcri privati o di quote divise degli stessi, createsi in vigenza di precedenti regolamenti, può essere accettata a discrezione del Responsabile del Servizio competente e solamente se ai defunti in esso tumulati sarà data altra sepoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 65 del presente Regolamento.
4. Qualora il sepolcro non sia ancora stato utilizzato è ammessa la retrocessione al Comune prima della scadenza di anni 99 dalla data della concessione. Ai concessionari o loro aventi diritto sarà rimborsata una quota pari al 90% del valore delle opere eseguite, se la concessione edilizia risale al massimo a cinque anni addietro, o una quota ridotte del 5% rispetto a tale percentuale, per ogni lustro antecedente (85% fino a 10 anni addietro, 80% fino a 15 anni addietro ...). Il valore delle opere eseguit, comprensivo del prezzo di concessione, sarà determinato con perizia dell'ufficio tecnico comunale.
5. Il nuovo concessionario, aggiudicatario a seguito di asta pubblica, dovrà corrispondere al Comune una somma pari al valore peritato oltre all'eventuale aumento praticato in sede di asta;
6. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Art. 86 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Responsabile del Servizio competente dei relativi presupposti e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Responsabile del Servizio competente dovrà dar notizia al concessionario ove noto oppure, in difetto, mediante la procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 87- Revoca concessioni a carattere perpetuo

1. Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, **potranno** essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma se:
 - a) si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e, contestualmente,

b) non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 88 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 81 del presente Regolamento;
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ,
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.

3. Si ha stato di abbandono quando i concessionari non provvedano per almeno tre anni ad opere di ordinaria conservazione del sepolcro o di manutenzione, sostituzione di arredi e componenti floreali nel caso che la sepoltura ne sia provvista e ogni altro comportamento consimile da cui possa desumersi il loro disinteresse di fatto sul sepolcro, oppure quando non risultino reperibili, per un periodo di almeno tre anni all'indirizzo comunicato all'Ufficio competente.

4. Qualora si verificano situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, tale termine può essere abbreviato a seconda che le circostanze lo richiedano, purché risulti possibile notificare tale riduzione del termine ai concessionari a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. In tal caso, il nuovo termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

6. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

7. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, inoltre verrà attivato apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990.

Art. 89 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 80, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

1 bis. Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, le concessioni si estinguono, altresì, qualora il loculo non sia ancora stato utilizzato, salvo che la concessione non sia stata stipulata dal coniuge superstite, come previsto dall'art. 81, comma 3bis.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I

Art. 90 - Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi, etc., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini, purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 91 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale, alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite previo rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi e similari.

Art. 92 - Responsabilità

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 93 - Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere

all'interno del Cimitero; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere e al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

4. I consumi di acqua, energia elettrica, etc., necessari per l'esecuzione di opere all'interno del Cimitero dovranno essere compensati dal titolare della concessione secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 94 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

1. All'interno del Cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni tali da arrecare intralcio al transito pedonale, ovvero alla circolazione dei mezzi d'opera del Comune o che effettuano servizi per conto di esso..

2. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e lasciato libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.

Art. 95 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 96 - Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e accerta gli eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente art. 95.

CAPO II

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

Art. 97 - Illuminazione votiva

1. Il Comune di Arre può fornire il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, anche avvalendosi di un soggetto esterno.

TITOLO VI – POLIZIA DEL CIMITERO

CAPO I

Art. 98 - Orario

1. Il Cimitero comunale è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all'ingresso.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 99 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei non vedenti; alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.
3. È consentito l'accesso con veicolo di non deambulanti o di persone in precarie condizioni di salute, comprovate da certificazione medica, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 100 - Servizio di custodia

1. Il Comune assicura il servizio di custodia del cimitero.
2. L'addetto al cimitero, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all' art. 14 e la registra giornalmente sopra apposito registro.

Art. 101 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi.

1. Sulle tombe e nei campi comuni e sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, lampade votive, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione al carattere del luogo e alle norme fissate nel Piano Regolatore Cimiteriale. Le opere che si allontanano dalle prescrizioni precedenti sono soggette al rilascio di permesso di costruire oneroso, ad integrazione della concessione cimiteriale.
2. È comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre 10 cm.
3. Per i defunti privi di familiari, o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, il Comune provvederà alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso, utilizzando materiali derivanti da esumazioni o da estumulazioni o di cui abbiano la disponibilità.
4. Ogni epigrafe o scritta deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.
5. Le epigrafi o scritte devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
6. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Verranno altresì rimossi gli oggetti e i materiali non autorizzati e verranno ridotte di volume le piante eccedenti le dimensioni consentite. La spesa della rimozione è addebitata al concessionario o al responsabile, in ogni caso solidalmente.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
9. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale potrà disporre per la rimozione.

Art. 102 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo e in particolare:

- consumare cibi e tenere un contegno chiassoso;
 - toccare e rimuovere dalle tombe altrui: fiori, arbusti, ricordi, etc.;
 - gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
 - accumulare neve sui tumuli;
 - sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini, etc.;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
 - assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - collocare vasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico;
 - alterare il colore dei manufatti lapidei: è infatti consentito il solo uso della cera incolore;
 - l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
 - occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
 - far entrare nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;
 - introdurre cani o altri animali, salvo quanto previsto dall'articolo 99. È consentito l'accesso di cavalli trainanti un carro funebre, per il tempo strettamente necessario alla deposizione della salma, a condizione che le eventuali deiezioni degli stessi vengano asportate con oneri a carico dei familiari del defunto;
 - entrare nel cimitero con biciclette o altro tipo di veicoli, senza la preventiva autorizzazione scritta;
 - esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell' autorità comunale.
2. Si precisa che la manutenzione del cimitero è riservata esclusivamente al personale del Comune, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero, affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione.
3. Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà alla sua asportazione addebitando le spese sostenute per la rimozione al concessionario che ha commesso l'abuso.
4. Il personale addetto al Servizio Cimiteriale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 103 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.
3. I riti e le funzioni vanno preventivamente disciplinati tramite specifici accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano lo svolgimento di concerto con il Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 104 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti, non appena avvizziti, a cura di chi li ha impiantati o depositi.

2. Allorché i fiori e le piante ornamentali fossero tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, verranno tolti o sradicati dall' addetto al cimitero, che provvederà altresì per la loro distruzione.

Art. 105 - Registro delle sepolture

1. Presso il Cimitero è tenuto un Registro delle sepolture.
2. Su tale Registro l'addetto al Cimitero annota tempestivamente:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 16 del presente Regolamento, la data di morte e quella dell'inumazione, il numero della fossa e il numero d'ordine dell'autorizzazione alla sepoltura;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono stati disposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui salmi vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o dell'avvenuta dispersione, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente o altro dipendente delegato;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto delle salme, resti mortali o ceneri.

Art. 106 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito, in forma cartacea o informatica, lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio Competente è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Art. 107 - Vigilanza – Sanzioni

1. Le attività cimiteriali competono:
 - a) all'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli edifici, viali, sentieri, spazi, opere edilizie, manutenzioni, ecc.
 - b) all'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri, le autorizzazioni e per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento salvo quelle riservate ai Responsabili di altri uffici o ad altri organi comunali;
 - c) all'Ufficio Segreteria per le attività contrattuali, per l'organizzazione e la sovrintendenza delle attività cimiteriali e l'emanazione di atti riguardanti il presente regolamento nonché di eventuali altri atti non previsti in esso, salvo che non si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.
2. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 383/1934 e successive modifiche e integrazioni e della Legge 689/1981.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.
5. Sono fatte salve le sanzioni previste da norme penali, qualora i fatti contestati costituiscano reato.

Art. 108 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 109 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni **in essere** ed ai rapporti **pendenti** alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento che lo approva e, abroga il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consigliere n. 16 del 25.06.2003 e ss.mm.ii.

Art. 110 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U. n. 211 dell'11 settembre 2003) ed alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del 9 marzo 2010).